

La nomenclatura unificata di Bruxelles per le tariffe doganali

I. - PRECEDENTI STORICI.

L'opportunità di una comune nomenclatura doganale era stata avvertita fin dalla metà del secolo scorso preminentemente per esigenze di comparabilità delle statistiche del commercio estero dei vari Paesi (1). I voti e le iniziative in materia restarono però a lungo senza risultati. Solo il 31 Dicembre 1913 venne firmata a Bruxelles la prima convenzione concernente lo stabilimento di una statistica commerciale internazionale (2). Tale convenzione, che costituiva una soluzione provvisoria, ebbe scarsa efficacia pratica, anche se della nomenclatura da essa stabilita si valse l'Istituto Internazionale per il Commercio di Bruxelles per la compilazione delle statistiche internazionali del 1922.

La questione, ripresa dal Comitato Economico della Società delle Nazioni, fu poi riesaminata alla Conferenza Economica Internazionale del 1927, dove sull'opportunità di una nomenclatura unificata si insistette mettendone in rilievo la grande utilità economica per agevolare i rapporti commerciali. La Conferenza raccomandò che il Consiglio delle Nazioni prendesse l'iniziativa per la formazione di una Nomenclatura unificata da sottoporre ai Governi dei vari Paesi che avrebbero dovuto impegnarsi ad applicarla ed a conformarsi ad essa nella procedura di sdoganamento e nella perequazione dei dazi (3).

(1) Già nel Congresso Internazionale di Statistica del 1853, a Bruxelles, si era rilevato che le differenze di nomenclatura erano la causa principale dei contrastanti risultati rilevati nelle importazioni e nelle esportazioni dei vari Paesi.

(2) Con essa gli Stati contraenti decisero di stabilire una statistica speciale basata su di una nomenclatura comune raggruppante, in un numero ristretto di categorie, le merci importate ed esportate con l'indicazione del valore e possibilmente del peso.

Il testo della Convenzione si trova nel volume del MARTENS, « *Nouveau Recueil Général des Traités* », Terza Serie, Tomo XI - Leipzig 1923, pag. 304.

L'Italia fu uno dei 29 Paesi firmatari della convenzione. La nomenclatura comune allegata alla Convenzione comprendeva 5 categorie principali (suddivise in 156 posizioni): 1) gli animali; 2) i generi alimentari e le bevande; 3) le materie prime greggie e semplicemente preparate; 4) i prodotti fabbricati; 5) oro e argento non lavorato e monete.

(3) SOCIÉTÉ DES NATIONS, *Conférence Economique Internationale*, Ginevra, maggio 1927, Rapporto Definitivo, pag. 26.

A seguito di ulteriori studi (4) condotti da un sottocomitato di esperti della Società delle Nazioni si giunse al progetto del 1° luglio 1937 che, per i criteri di distribuzione delle merci in 86 capitoli, per l'aggiornamento alla situazione tecnica delle produzioni di allora e per le note esplicative ai capitoli che lo accompagnavano, rappresentava un'ottima base per eventuali riforme generali e parziali (5).

2. - NUOVI LAVORI PER LA NOMENCLATURA UNIFICATA.

I lavori per la nomenclatura unificata si sono riannunziati nell'ultimo dopoguerra sotto la viva tendenza, da più parti manifestata, a ridurre e possibilmente eliminare le tariffe doganali e a raggiungere la formazione di unioni doganali allo scopo di costituire più ampi mercati (6). Con ciò i motivi economici di una nomenclatura unificata si sono fatti particolarmente pressanti e preminenti.

Nel quadro dei nuovi indirizzi, venne istituito nel 1947 un Gruppo Studi per l'Unione Doganale Europea (7). Questo gruppo nella sua prima riunione a Bruxelles, nel novembre del 1947, creò un *Comitato Doganale* con il compito di esaminare le misure necessarie alla realizzazione del progetto. Ne risultò, tra l'altro, riaffermata l'opportunità di studiare e

(4) Per maggiori notizie: GUIDO PACI, *L'unificazione internazionale della Nomenclatura doganale*, in « *Rivista di Politica Economica* », 1934, Fasc. II. Il Paci, Direttore dell'Ufficio Centrale Tecnico delle Dogane, che fu il rappresentante italiano nel Sottocomitato di esperti della Società delle Nazioni, svolse un'attiva partecipazione ai lavori.

(5) Si veda: SOCIÉTÉ DES NATIONS, Comité Economique, Sous-comité d'experts pour l'unification de la Nomenclature Douanière, *Projet de Nomenclature Douanière*, Vol. I, *Introduction*, pag. 5-6; Vol. II, *Notes explicatives*, pag. 5, Ginevra 1937.

(6) COMITÉ DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, luglio-settembre 1947, *Rapport Général*, Parigi-Londra, 1947, par. 87 e segg.

(7) Gli Stati che parteciparono alla costituzione del Gruppo Studi per l'Unione Doganale Europea furono: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Turchia. Ad essi si aggiunsero poi la Norvegia, la Svezia, la Svizzera e, infine, la Repubblica Federale Germanica. Alle riunioni del Gruppo Studi parteciparono anche altri Stati come osservatori.

redigere una nomenclatura comune e a tale scopo venne nominato un Sottocomitato assistito da un Ufficio Tariffario Permanente.

Per l'elaborazione della nuova nomenclatura si prese per base il progetto del 1937 preparato dalla Società delle Nazioni, che però il Sottocomitato ritenne necessario sottoporre a sostanziali modifiche. Venne soprattutto avvertita l'esigenza di una profonda revisione della Sezione relativa alla produzione chimica; di una trattazione speciale delle materie plastiche artificiali; di un complemento delle parti concernenti le fibre tessili, dando diverse classificazioni e ulteriori sviluppi alla parte relativa a quelle artificiali e sintetiche; e di modificare in molte parti la nomenclatura riguardante la produzione meccanica. Oltre a ciò, attraverso il lavoro del Sottocomitato suddetto, si perfezionò la dizione di molte voci, si fissarono nuovi criteri di classificazione e si modernizzò talmente il progetto d'anteguerra da pervenire ad un lavoro in molte parti nuovo.

L'opera compiuta dal Sottocomitato può essere suddivisa in due fasi: la prima, da ritenersi chiusa alla fine del 1950, si svolse nel quadro dell'attività del Gruppo Studi per l'Unione Doganale Europea; la seconda, definita nel luglio 1955, è stata eseguita dal Consiglio di Cooperazione Doganale, che in base alla Convenzione del 15 dicembre 1950 (8) ha assunto a titolo permanente le funzioni del Gruppo Studi suddetto per quanto concerne il campo doganale vero e proprio.

3. - CONVENZIONE DEL 15 DICEMBRE 1950 E PROTOCOLLO DEL 1° LUGLIO 1955.

La prima fase dei lavori per la Nomenclatura portò alla redazione di un testo completo di essa e alla conclusione di un'apposita convenzione plurilaterale che porta la data del 15 dicembre 1950 (sottoscritta dall'Italia l'11 gennaio 1951), in base alla quale ogni stato contraente deve conformare la propria tariffa doganale alla nomenclatura elaborata allegata alla Convenzione medesima, riservandosi tuttavia gli adattamenti di forma indispensabili per attuare la Nomenclatura stessa nella propria legislazione nazionale (art. II). Ciascuna parte contraente si impegna nel lavoro di inquadramento:

(8) Approvata con Legge 31 ottobre 1952 n. 1976 (G. U. n. 29). Questa convenzione è stata ratificata ed è entrata in vigore. L'Italia già partecipa ai lavori del Consiglio di Cooperazione Doganale, che ha sede a Bruxelles, ha un Comitato Tecnico permanente e due Comitati, uno per le questioni attinenti al valore delle merci in dogana, per le quali è stata firmata pure una convenzione speciale, ed uno per la Nomenclatura. Il Consiglio, che ha un Segretario Generale, ha personalità giuridica (art. 2 dell'allegato alla Convenzione Istituitiva del Consiglio di Cooperazione Doganale).

1) a non omettere alcuna posizione della Nomenclatura, a non aggiungerne delle nuove e a non modificare i numeri delle posizioni in essa stabilite;

2) a non apportare cambiamenti nelle note inserite nei vari capitoli o nelle varie sezioni, che valgono a modificare la portata dei capitoli, delle sezioni e delle posizioni, che figurano nella Nomenclatura;

3) a inserirvi le norme generali per la interpretazione della Nomenclatura.

Tuttavia non è vietato alle parti contraenti di creare, all'interno delle posizioni della Nomenclatura (che costituiscono le posizioni di base), delle sottoposizioni per la classificazione delle merci nella loro tariffa doganale.

La Convenzione suddetta, che attribuisce al Consiglio di Cooperazione Doganale la funzione di sorvegliarne la buona esecuzione, onde assicurarne l'interpretazione e l'applicazione uniforme e costituisce a tale scopo un Comitato della Nomenclatura con precise funzioni (art. III, IV e V), è stata firmata nel termine prescritto da 13 Stati: Belgio, Danimarca, Francia, Repubblica Federale Germanica, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e Svezia. La Turchia vi ha aderito in tempo posteriore.

La Convenzione entrerà in vigore - nei loro confronti - dopo che sette Governi firmatari avranno effettuato il deposito dei rispettivi strumenti di ratifica presso il Ministero degli Affari Esteri del Belgio e precisamente trascorsi tre mesi dalla data dell'ultimo deposito. Per ogni Governo firmatario, che effettuò il deposito del suo strumento di ratifica dopo la data anzidetta, la Convenzione entrerà in vigore dopo trascorsi tre mesi dalla data dell'effettuato deposito.

Per una retta applicazione della Nomenclatura si riconobbe subito necessario redigere un commento dettagliato di essa. A questo fine gli art. III e IV, nel creare il Comitato della Nomenclatura e nello stabilire le sue funzioni, danno ad esso l'attribuzione di redigere le Note Esplicative (art. IV lett. c), compito che in mancanza dell'entrata in vigore della Convenzione è stato svolto da un Comitato interinale della Nomenclatura, appositamente costituito. Oltre a tale funzione il Comitato della Nomenclatura, deve seguire l'applicazione di essa da parte degli Stati contraenti, fare raccomandazioni al Consiglio e dare informazioni e suggerimenti circa la classificazione delle merci nella tariffa doganale.

Gli organi del Gruppo Studi e quelli che ad essi si sostituirono con l'organizzazione del Segretario Generale del Consiglio di Cooperazione Doganale si dedicarono alla formulazione delle Note Esplicative, avendo riferimento alla Nomenclatura nel testo allegato alla Convenzione firmata.

Questo lavoro ha dato luogo a frequenti indagini, all'esame di parecchi memoriali redatti da enti rappresentanti dei rami di produzione ed ha richiamato l'attenzione sui procedimenti e le scoperte tecniche degli ultimissimi anni. Ne è derivato che, sia nella formazione delle Note Esplicative sia in sede di una revisione finale della Nomenclatura, si è pervenuti a modificazioni varie, alcune di forma, ma altre sostanziali.

La Sessione del Comitato interinale svoltasi dal 1° ottobre 1954 al 12 marzo 1955 fu molto attiva: dovette pure eliminare frequenti divergenze esistenti fra il testo francese e quello inglese, che fanno egualmente fede ai sensi della Convenzione e tenere particolare conto delle proposte e delle richieste degli organi competenti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (9).

È così che all'edizione della Nomenclatura in data 15 dicembre 1950 si è sostituita una nuova edizione, che porta la data del luglio 1955.

Il Consiglio di Cooperazione Doganale nella sua 6ª Sessione ha pertanto adottato il 18 giugno 1955 una decisione con la quale, in base all'art. III lett. c) e d) della Convenzione che crea il Consiglio stesso, ha approvato la Nomenclatura di Bruxelles riveduta (1955) presentata dal Comitato Interinale della Nomenclatura, ha raccomandato l'adozione del Protocollo di rettifica relativo (10) ed ha stabilito, allo scopo di mettere un punto fermo alle proposte di modifiche, che la Nomenclatura suddetta non potrà subire modificazione alcuna fino a che non siano entrati in vigore la Convenzione del 15 dicembre 1950 e il Protocollo di rettifica suindicato.

Questo Protocollo è stato firmato da tutti i Governi firmatari della Convenzione entro il 31 dicembre 1955, compresa la Turchia.

La Convenzione e il Protocollo vengono a formare due documenti strettamente connessi per quanto concerne la messa in vigore, la procedura di ratifica, l'adesione ulteriore di Stati non firmatari e per altre disposizioni generali.

Circa le Note Esplicative nella loro redazione finale (1955) il Consiglio di Cooperazione Doganale nella sua Decisione del 18 giugno 1955, già citata, ha preso atto del loro compimento come Commentario della Nomenclatura Riveduta. Esse infatti formano un complesso di annotazioni, chiarimenti, e definizioni estremamente utili per la interpretazione più precisa

(9) Cfr. R. CATUCCI, *La trasposizione della tariffa doganale italiana nel quadro della Nomenclatura Internazionale di Bruxelles*, « Rassegna di Diritto e Tecnica Doganale e delle Imposte di Fabbricazione », Settembre 1955, pag. 6 e seg.

(10) Il protocollo, che porta la data del 1° luglio 1955, all'art. 1 stabilisce che l'allegato all'articolo 6 della Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali del 15 dicembre 1950 (cioè la Nomenclatura del 1950) è sostituito dall'allegato unito al Protocollo (cioè la Nomenclatura del 1955).

possibile delle regole generali e delle singole posizioni della Nomenclatura (11).

Chi ha pratica delle difficoltà, che sorgono nella retta interpretazione delle tariffe doganali moderne, sa quanto siano indispensabili questi commentari. Essi non hanno valore impegnativo, e per assumere valore di legge dovranno essere inseriti in un Repertorio. Tuttavia è da sottolineare che essi costituiscono un commento concordato, a cui hanno contribuito delegati - esperti degli Stati partecipanti ai lavori relativi, e pertanto di essi si dovrà tenere il massimo conto nei lavori di inquadramento e nell'applicazione della Nomenclatura.

4. - PARERI DI ENTI INTERNAZIONALI E COLLABORAZIONE DELLE CATEGORIE INTERESSATE.

Negli ambienti economici nazionali e internazionali la istituzione di una Nomenclatura comune è stata considerata favorevolmente ed il concorso delle categorie interessate è stato notevole. La Nomenclatura redatta è stimata molto aggiornata e la possibilità di mantenere o di creare delle sottoposizioni dà una certa garanzia agli interessi economici.

L'utilità di una Nomenclatura unificata fu riconosciuta anche nei negoziati tariffari del G. A. T. T. del 1951 in Torquay, durante i quali se ne rilevarono i vantaggi. Ciò ebbe una manifestazione palese nel fatto che le pattuizioni daziarie inglesi vennero redatte sia secondo la Nomenclatura nazionale normale sia secondo la nuova Nomenclatura (12), il che rende molto più facile rintracciare il trattamento doganale delle merci considerate.

Anche per la nomenclatura dei prodotti, che formano oggetto dell'attività della Comunità Europea per il carbone e l'acciaio, è stata adottata la Nomenclatura di Bruxelles nelle sue posizioni prime o di base, salvo le sottodistinzioni, che le precedenti Nomenclature nazionali avevano.

A sua volta, l'Unione Internazionale delle Ferrovie si è basata sulla Nomenclatura di Bruxelles per elaborare il suo progetto di Nomenclatura delle Merci per i trasporti ferroviari (13).

(11) Le Note Esplicative formano tre grossi volumi: esiste pure un indice alfabetico delle merci nominate nella Nomenclatura ed è in corso di preparazione un indice alfabetico delle note esplicative: CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE, *Notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles*, Juillet 1955, Vol. I (sez. I-VII), vol. II (sez. VII-XV), vol. III (sez. XVI-XXI); e CONSEIL DE COOP. DOUANIÈRE, *Index alphabétique des marchandises dénommées dans la nomenclature de Bruxelles*, 1955.

(12) Cfr. *Accord Général sur les tarifs douaniers et le commerce. Listes Coordonnées des concessions tarifaires*. Vol. III, Genève 1952. La redazione secondo la Nomenclatura nuova è stata fatta (come è detto nel volume) per l'eventualità dell'applicazione della Convenzione di Bruxelles; in tal caso la lista nuova rimpiazzerà la lista antica.

(13) CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE, Bulletin n. 1, *L'activité du Conseil et la mise en oeuvre des conventions de Bruxelles du 15 dec. 1950*, pag. 15.

Lo stesso Ufficio Statistico delle Nazioni Unite ebbe ad occuparsi dei lavori svolti a Bruxelles. Sotto l'aspetto statistico è da rilevare che la classificazione di Bruxelles è stata concepita come mezzo di una elaborazione comune delle tariffe doganali e quindi rispondente a certe esigenze tecniche ed economiche. D'altra parte la Commissione di Statistica delle Nazioni Unite sin dal 1948 aveva intrapreso l'elaborazione di una Classificazione Tipo per il Commercio Internazionale (C. T. C. I.), di cui il Consiglio Economico e Sociale ha raccomandato nel 1950 l'adozione per lo studio sistematico del Commercio Mondiale. Ora in seguito ad intese si è riconosciuto che le due Nomenclature (quella di Bruxelles e quella C. T. C. I.) debbono sussistere e che è necessario assicurare le concordanze delle due classificazioni di base, in modo che si possano avere gruppi di dati statistici confrontabili. Nel 1951 il lavoro di raffronto fu terminato e pubblicato negli « *Études statistiques* » dell'O. N. U. (serie M, n. 10) (14).

Per quanto concerne l'interessamento di Associazioni ed Enti nazionali è noto che i rappresentanti di ogni parte contraente hanno intrattenuto continui rapporti con esperti di esse specialmente nella seconda fase dei lavori, che ha portato alla definitiva edizione della Nomenclatura e della redazione delle note esplicative.

5. - RISULTATI ATTUALI DEL LAVORO DI UNIFICAZIONE DELLA NOMENCLATURA DOGANALE.

Dei tredici Stati firmatari della Convenzione e dell'unico finora aderente (Turchia), soltanto la Francia e la Grecia hanno depositato gli strumenti di ratifica. Tuttavia i lavori di inquadramento sono in corso presso gli altri Stati e si trovano ad uno stadio maggiore o minore di avanzamento (15).

Ma le ripercussioni dell'iniziativa a favore della Nomenclatura unificata vanno al di là dei paesi firmatari della Convenzione. Infatti la Nomenclatura di Bruxelles è stata adottata da alcuni Stati come base dei loro lavori in corso per un regime tariffario nuovo: così è avvenuto per l'Austria e la Svizzera.

(14) *Classification type pour le commerce international*. Bureau statistique des Nations Unies. New York, 1951. Vedi pure: CONSEIL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE, *L'activité du Conseil et la mise en oeuvre des Conventions de Bruxelles etc.*, già cit., Bulletin n. 1 pag. 16.

(15) Si pensi alle difficoltà di traduzione, che riguardano la Nomenclatura e più ancora le note esplicative. Quest'opera di trasposizione è più agevole per quei paesi che hanno adottato una nomenclatura basata più o meno largamente su quella di Ginevra e meglio ancora su quella di Bruxelles.

Tra questi sono, oltre l'Italia (Nomenclatura Bruxelles 1949), il Benelux (Belgio, Olanda, Lussemburgo) (Nomenclatura di Ginevra 1937) e la Repubblica Federale Germanica (Nomenclatura di Bruxelles 1950). Altri Stati come il Regno Unito, la Danimarca, la Norvegia, la Svezia e il Portogallo hanno tariffe in vigore su nomenclature assai diverse. Qualche Stato si trova in una situazione intermedia nel senso che ha

Altri Stati poi hanno già pubblicate ed applicate nuove tariffe doganali, nelle quali è visibile l'influenza più o meno grande della Nomenclatura unificata. Vedansi, ad esempio, le tariffe della Finlandia, del Libano, dell'Egitto e dell'Indonesia. Siamo ancora lontani, in questi casi, dal programma massimo, ma anche una limitata uniformità ha i suoi vantaggi.

La Francia con Decreto del 9 dicembre 1955 (16) ha dato esecuzione alla Convenzione, inquadrando nella Nomenclatura unificata il proprio regime tariffario. Quadri di concordanza per sezioni, per capitoli, per voci sono stati redatti in base alla nuova e vecchia Nomenclatura, il che agevola i raffronti e l'applicazione sia della Nomenclatura che dei dazi.

Da un esame delle due Nomenclature si rileva:

1) Le sezioni che nella tariffa francese erano 23 sono state ricondotte a 21: a) conglobando parte della sezione XVI (lavori di metallo) nella sezione XV (metalli comuni e loro lavori) e rimandando il resto di essa in altre sezioni (ad es. i mobili nella sez. XX); b) unificando in una sezione XVI, le due sezioni esistenti relative l'una alle macchine ed agli apparecchi e l'altra al materiale elettrico.

2) I Capitoli della tariffa francese erano prima 108: uniformandosi alla Nomenclatura unificata sono stati ridotti a 99. Ciò è avvenuto o riunendo due o più capitoli, ovvero rimandando le singole merci di un capitolo soppresso distintamente ad altri capitoli come dispone la Nomenclatura nuova. È da rilevare che in qualche sezione si sono soppressi dei capitoli (17), in altre, conformemente alla Nomenclatura, si sono accresciuti (18).

3) Nella trasposizione delle sotto-posizioni vigenti nelle posizioni base si hanno delle modificazioni o per una loro maggiore precisione e migliore interpretazione oppure per altri motivi derivanti dalla applicazione di note generali o particolari o da criteri contenuti nelle note esplicative, ovvero per impegni convenzionali. Si è notato pure una riduzione di sottovoci mediante la compressione di esse in una.

soltanto Sezioni e Capitoli corrispondenti alla Nomenclatura unificata (Islanda).

La Turchia ha adottato la Nomenclatura di Bruxelles del 1950 e dovrà introdurre le modifiche portate dall'edizione del 1955: essa ha firmato infatti il Protocollo del 1° luglio 1955.

È però da rilevare che tutti i paesi su indicati hanno partecipato ai lavori svoltisi in Bruxelles e pertanto è da supporre che l'opera di inquadramento si possa effettuare con maggiore rapidità. Il fatto che l'ultimo Protocollo di rettifica è stato sottoscritto da tutti i paesi che hanno firmato la Convenzione, fa presumere la volontà di dare esecuzione ad essa con una certa sollecitudine e, secondo le più recenti informazioni (Marzo 1956), la maggior parte degli Stati firmatari si troverà in grado di attuare la Convenzione e il Protocollo entro la fine dell'anno 1957.

La Francia ha dato l'esempio adottando la nuova Nomenclatura col primo Gennaio del corrente anno.

(16) Journal Officiel del 10 dicembre 1955.

(17) Così nella sezione della Meccanica: da 8 a 2.

(18) Così nella sezione dei Tessili: da 10 a 14.

6. - LEGGI ITALIANE PER L'ADOZIONE DELLA NOMENCLATURA UNIFICATA.

Conformemente alle disposizioni della Convenzione del 15 Dicembre 1950, integrata dal Protocollo firmato dall'Italia il 3 Novembre 1955, dev'essere proceduto da parte italiana alla trasposizione della nostra tariffa nel quadro della Nomenclatura Internazionale di Bruxelles. Già la legge del 31 ottobre 1952, n. 1976 ha autorizzato la ratifica di detta Convenzione così da darvi piena ed intera esecuzione.

Se non che i lavori della suddetta trasposizione non sono ancora terminati e pertanto il Governo ha dovuto rimandare il deposito dell'atto di ratifica. Questo ritardo è dovuto in gran parte al fatto che solo alla metà del 1955 furono terminati i lavori dell'ultima revisione e la redazione delle Note Esplicative.

Ad assicurare al Governo italiano la possibilità di avvantaggiarsi di una procedura più rapida per attuare quanto può risultare necessario ad effettuare l'inquadramento sono state inserite speciali disposizioni nella legge del 3 Novembre 1954 (n. 1077). Questa legge, che proroga l'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della tariffa doganale vigente, prevista dall'art. 2 della legge del 24 Dicembre 1949 (n. 993), stabilisce che il Governo è autorizzato ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della vigente tariffa le aggiunte e le modificazioni che si renderanno necessarie per agevolare l'inquadramento nella Nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles (art. 1 secondo comma). Il terzo comma dell'articolo stesso aggiunge che « le modifiche e le aggiunte sopra indicate non possono determinare l'applicazione di dazi più elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto ». Tale disposizione è una conseguenza di quella inserita nell'art. 2 della legge del 24 Dicembre 1949 (n. 993), secondo la quale i dazi generali possono essere, con la procedura indicata negli art. 2 e 3 della legge stessa, ridotti o sospesi, ma non aumentati.

Le conseguenze della disposizione suddetta consistono nella creazione di sottoposizioni in sede di inquadramento, come giustamente indica il Catucci nel suo ottimo studio sulla trasposizione della tariffa doganale italiana, di cui ci occupiamo.

Nell'inquadramento si adotterà la nomenclatura allegata al Protocollo di rettifica, che l'Italia ha firmato il 3 novembre 1955.

7. - LAVORI ITALIANI PER LA APPLICAZIONE DELLA NUOVA NOMENCLATURA.

I lavori di trasposizione della tariffa doganale italiana nella Nomenclatura di Bruxelles nella edizione del 1955 sono in corso presso il Ministero delle Finanze.

La nostra tariffa, entrata in vigore il 15 luglio 1950, venne redatta seguendo la Nomenclatura di Bruxelles del 1949. In previsione della costituzione di un'Unione Doganale fra Italia e Francia, per la quale, a seguito del protocollo di Torino del 20 marzo 1948 e del Trattato di Parigi 26 marzo 1950, erano in corso frequenti riunioni, venne pure tenuta presente la nomenclatura della tariffa doganale francese entrata in applicazione il 1° gennaio 1948.

Dati questi precedenti nelle linee fondamentali la nostra nomenclatura si avvicina nelle partizioni in sezioni e in capitoli, nonché nella distribuzione delle merci nelle posizioni prime, alla Nomenclatura unificata.

Ciò può fare ritenere che il lavoro da svolgere sia agevolato anche se le diversità risultanti dagli aggiornamenti effettuati e il diverso contenuto che le voci possono avere, rendono l'operazione lenta e ardua.

Gli aggiornamenti e le modifiche di più larga portata, che segnano le maggiori differenze fra la nostra nomenclatura e quella di Bruxelles del 1955, riguardano la sezione VI relativa ai prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse; la sezione VII per la parte che concerne le materie plastiche artificiali, gli eteri e gli esteri della cellulosa e le resine artificiali con i relativi prodotti finiti non nominati altrove; la sezione XI per tutta la materia delle fibre sintetiche e artificiali continue e discontinue e dei prodotti misti; la sezione XV per la quale nel cap. 73 (materiali siderurgici) è opportuno allinearsi alla nuova Nomenclatura, che già è stata accolta dagli altri Stati membri della Comunità Europea del Carbono e dell'Acciaio nei confronti dei terzi Stati; la sezione XVI relativa alla meccanica, per la quale occorrerà distribuire le nostre più numerose posizioni in quelle della Nomenclatura internazionale con i criteri suggeriti dai nuovi ritrovati o da altre considerazioni giudicate opportune. Lo stesso richiederà il cap. 90, che riguarda la meccanica fine (strumenti e apparecchi scientifici). È da notare infine che la sez. XXI, concernente gli oggetti d'arte, di collezione e di antichità ha subito una rifusione generale.

Accanto a questi punti più rilevanti se ne hanno altri, che derivano da differenti criteri di classificazione, per cui le voci vengono ad avere un contenuto differente: cioè un'antica posizione può trovarsi suddivisa in più posizioni, ovvero più posizioni sono raggruppate o compresse in una sola. Talvolta può essere la materia del prodotto che forma la base delle distinzioni, tal'altra invece può essere la lavorazione.

Per dare qualche indicazione esemplificativa sotto questi ultimi aspetti si segnalano differenze fra la nostra nomenclatura e quella unificata per le pelli conciate (cap. 39 della nostra, cap. 41 della Nomenclatura unificata), per certe specie di prodotti cartari

e per la parte delle pubblicazioni (cap. 48 e 49), per i prodotti ceramici (cap. 69), e via dicendo.

Certi prodotti hanno trovato migliore sistemazione unitaria: così ad es. i mobili, che sono ora compresi in due sezioni e diversi capitoli della nostra Nomenclatura e vengono raccolti in un solo capitolo (cap. 94 della Sez. XX) della nuova. Avviene altresì che alcune voci sono trasferite da una sezione o da un capitolo ad un altro o che talvolta sia creata una posizione nuova o che la distribuzione delle posizioni in un capitolo sia variata.

Il lavoro è evidentemente complesso: necessita infatti una continua opera di interpretazione di note generali e speciali e di voci singole, che dev'essere fatto con acume, competenza e diligenza e sempre tenendo presente uno dei fini essenziali della Convenzione, quello cioè della uniformità di classifica delle merci da parte degli Stati contraenti.

Da ciò deriva la necessità di tenere nel massimo conto possibile il commento concordato nelle Note Esplicative e quindi l'opportunità di eliminare disposizioni che possano essere, al riguardo, di ostacolo (19).

In questi anni, in cui si afferma la necessità di una integrazione europea, questa opera ha particolare importanza. Infatti, una Nomenclatura unificata può costituire il quadro, in cui dovrebbe incasellarsi il regime daziario esterno di una eventuale Unione economico-doganale europea più o meno estesa (20).

EUGENIO ANZILOTTI

(19) Vedasi al riguardo quanto ha esposto il Catucci nel suo studio più volte citato relativamente a disposizioni contenute nelle norme preliminari della vigente tariffa e nel D. Pres. del 7 luglio 1950, n. 442.

(20) Cfr. E. ANZILOTTI, *Studi per l'Unione Doganale Europea ed Accordi Tarifari*, in *Lezioni sul Commercio Estero dell'Unione Italiana per le Camere di Commercio Industria e Agricoltura*, Roma 1953.